



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Adunanza Ordinaria Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 41

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- BOZZE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

SALA ANDREA	Sindaco	Presente
BUFFONINI ANGELO	Presidente	Presente
ALESIANI VALENTINO	Consigliere	Presente
BALDINA SILVIA	Consigliere	Presente
BARTOCCI LUCA	Consigliere	Presente
BELLATI STEFANO	Consigliere	Presente
BERETTA ROBERTA	Consigliere	Presente
BONECCHI VALERIO	Consigliere	Presente
CARIGNANO DANIELA	Consigliere	Presente
CAVIGLIANI CARLO	Consigliere	Presente
CHIAPPAROLI ENRICO	Consigliere	Presente
COMOLLI MARCO	Consigliere	Presente
CORSICO PICCOLINI EMANUELE MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
COTTA RAMUSINO MONICA	Consigliere	Presente
GORI ACETO RAFFAELE	Consigliere	Presente
GALIANI ANTONELLO	Consigliere	Presente
MADEO GIUSEPPE ANTONIO	Consigliere	Presente
NOTARFRANCESCO FRANCO	Consigliere	Presente
PARINI DANIELA	Consigliere	Assente
PORTA FUSERO ROBERTA	Consigliere	Presente
RODOLFO CARMEN MARIA	Consigliere	Presente
SALA MICHELA	Consigliere	Presente
SIRONI CRISTINA	Consigliere	Assente
SPISSU ARIANNA	Consigliere	Assente
VESE CLAUDIO	Consigliere	Presente

Sono presenti gli Assessori: ALESSANDRINO Nunziata, AVALLE Brunella, CEFFA Andrea, GHIA Riccardo, MORESCHI Antonietta, ONORI Giulio e PIGOLA Luigi Giovanni Maria.

Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Assume la presidenza Angelo Buffonini – nella sua qualità di Presidente.

L'Assessore **Moreschi**, relatore, illustra la proposta, annessa al presente atto, che è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente " Aziende Partecipate e Controllate, Affari Generali Istituzionali, Personale e Città Metropolitana" nella seduta del 06/06/2019 e poi cede la parola al dott. **Zorzoli**, Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa, per ulteriori spiegazioni tecniche.

Intervengono i Consiglieri: **Bonecchi, Baldina, Corsico Piccolini e Madeo.**

Il dott. **Zorzoli** risponde ai quesiti proposti dai Consiglieri ed in seguito intervengono nuovamente **Corsico Piccolini, Madeo, Bonecchi** e conclude la discussione il dott. **Zorzoli.**

Più nessun Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni, per cui il **Presidente** pone in votazione la proposta.

La votazione dà il seguente risultato:

N. Consiglieri presenti (compreso il Sindaco)	22
Consiglieri favorevoli	16
Consiglieri contrari	5 (Baldina, Beretta, Bonecchi, Madeo, Corsico Piccolini)
Consiglieri astenuti	1(Cotta Ramusino)

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l'esito e dichiara approvata la proposta

Infine il Presidente pone in votazione, con le stesse modalità l'immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:

Non partecipa alla votazione il Consigliere il Consigliere **Carignano**

N. Consiglieri presenti (compreso il Sindaco)	22
Consiglieri votanti	21
Consiglieri favorevoli	15
Consiglieri contrari	5 (Baldina, Beretta, Bonecchi, Madeo, Corsico Piccolini)
Consiglieri astenuti	1(Cotta Ramusino)

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/>

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' *IN HOUSE* PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – BOZZE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO,

- quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, denominato “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (d’ora in avanti anche “T.U.”), come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTI,

in particolare, del sopra citato decreto legislativo gli articoli:

- 1 “*Oggetto*” : individua l’ambito di applicabilità dei precetti in esso sanciti, precisando che le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
- 2 “*Definizioni*”: recante le definizioni dei termini impiegati dal citato decreto;
- 3 “*Tipi di società a cui è ammessa la partecipazione pubblica*” il quale riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- 4 “*Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione delle società a controllo pubblico*”: il quale enuncia il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire, direttamente o indirettamente, società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto l’attività di produzione di beni e servizi a meno che queste non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A tal proposito, si considerano partecipazioni necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell’amministrazione pubblica quelle in società aventi a oggetto la produzione di un servizio di interesse generale (cfr. art. 4, c. 2, lett. a), del T.U.); ai sensi del comma 4, del citato articolo;
- 5 “*Oneri di motivazione analitica*”: disciplina l’obbligo di motivazione per la costituzione di una società o l’acquisizione di una partecipazione, con riferimento alla necessità della società per il

perseguimento delle finalità istituzionali;

- 7 “*Costituzione di società a partecipazione pubblica*”: il quale attribuisce al Consiglio Comunale dell’Ente locale la competenza a pronunciarsi in caso di costituzione di società a partecipazione pubblica diretta, mediante deliberazione da pubblicarsi, previa consultazione pubblica, sul sito istituzionale dell’amministrazione pubblica partecipante. Inoltre, è richiesto che l’atto deliberativo darà altresì indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata;

- 16 “*Società in House*”: che disciplina l’affidamento, i requisiti e la gestione delle società in House;

CONSIDERATO,

- quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTI,

in particolare:

- l’art. 5, del Codice dei contratti pubblici, che esclude dall’ambito di applicabilità del citato decreto legislativo le concessioni e gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato quando sono soddisfatte tutte le condizioni dell’in house providing;

- l’art. 192, del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

CONSIDERATO,

- quanto previsto dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, adottato in attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante “Norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 agosto 1999, n. 144”;

VISTO

in particolare:

- l'art. 14, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con riguardo alle modalità di affidamento del servizio a regime;
- l'art. 15, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante il regime transitorio da applicarsi nelle more dell'individuazione del soggetto unico d'Ambito territoriale minimo.

CONSIDERATO,

- quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recante "disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".

PREMESSO,

- che il Comune di Vigevano appartiene all'ambito denominato "Pavia 1- Lomellina Ovest";
- che il citato ambito ricomprende n. 43 Comuni (al di là del riparto di talune frazioni in Aem diversi), tra i quali: 1) Isola Sant'Antonio; 2) Alagna; 3) Borgo San Siro; 4) Breme; 5) Candia Lomellina; 6) Castello d'Agogna; 7) Castelnovetto; 8) Ceretto Lomellina; 9) Cernago; 10) Cilavegna; 11) Confienza; 12) Cozzo; 13) Ferrera Erbognone; 14) Frascarolo; 15) Galliavola; 16) Gambarana; 17) Gambolò; 18) Garlasco; 19) Gravellona Lomellina; 20) Langosco; 21) Lomello; 22) Mede; 23) Mortara; 24) Olevano di Lomellina; 25) Ottobiano; 26) Palestro; 27) Parona; 28) Pieve del Cairo; 29) Robbio; 30) Rosasco; 31) San Giorgio di Lomellina; 32) Sant'Angelo Lomellina; 33) Sartirana Lomellina; 34) Semiana; 35) Suardi; 36) Torre Beretti e Castellaro; 37) Tromello; 38) Valeggio; 39) Valle Lomellina; 40) Velezzo Lomellina; 41) Vigevano; 42) Villa Biscossi; 43) Zeme;
- che l'ambito denominato "Pavia 1- Lomellina Ovest" dovrà individuare mediante procedura di gara l'operatore economico al quale affidare in concessione il servizio di distribuzione del gas naturale per un periodo non superiore a dodici anni;
- che la normativa dettata in materia non preclude a società a partecipazione pubblica la possibilità di concorrere per l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante forme di partenariato o forme di aggregazione o raggruppamento temporaneo;

- che la normativa dettata in materia non preclude alle società a partecipazione pubblica di dar luogo a strategie di alleanza, nelle forme di legge, strumentali a poter concorrere alla citata gara;
- che il Comune di Vigevano intende porre una propria società partecipata nella condizione di poter concorrere alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a favore dell'ambito "Pavia 1- Lomellina Ovest";
- che per l'aggiudicazione dalla gara l'operatore economico dovrà disporre di una capacità finanziaria di circa 0,25 – 0,35 miliardi di euro;
- che per disporre di tale cifra, al di là delle società di settore con azioni (o strumenti finanziari) quotate nei mercati regolamentati, si rende inevitabilmente necessario dare luogo a strategie di alleanza, nelle forme di legge, strumentali a poter concorrere alla gara citata;
- che, qualora non fossero attivate tali strategie di alleanza, la partecipata dal Comune di Vigevano non avrebbe alcuna *chance* competitiva di aggiudicarsi il predetto servizio in sede di gara d'ambito territoriale minimo che vedrebbe inevitabilmente vincitori i *big players* di settore;
- che quanto affermato sopra è statisticamente dimostrato nell' Atto di segnalazione n. 4 del 17/10/2018 dell'ANAC, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 868 del 17/10/2018, il quale, al paragrafo 2 recante "*I profili di criticità riscontrati*", riporta un estratto statistico delle concessioni vigenti per la distribuzione del gas, ove, su un campione significativo di n. 3.920 concessioni, ben n. 3.326 (pari all'85%) è concentrato su due competitori;
- così come il settore della distribuzione gas si concentra per metri cubi vettoriati, su due big players, per il 45% ca. del mercato e sui primi n. 10 competitori per il 68% ca. (Fonte: *Utilitatis* ed elaborazioni su dati AIDA Bureau Van Dijk);
- così come il mercato della vendita gas, si concentra per metri cubi venduti, sui primi 5 operatori per quasi il 53% del mercato e sui primi 10 per il 67% ca (fonte: oggi AREA);

- che, sulla base dei dati di mercato anzi riportati, trattasi, così come del resto già osservato, di un mercato complesso, con un elevato tasso di concentrazione, con competitori a respiro nazionale o geolocalizzati per macro aree geografiche, con notevoli capacità finanziarie e masse critiche di attività vieppiù rilevanti;
- che è ragionevole, oltre che prudente, che tali strategie di portata vieppiù complesse, siano attivate con riferimento al solo servizio di distribuzione del gas naturale, onde scongiurare che simili investimenti possano pregiudicare l'economicità, la qualità e l'efficienza di altri servizi pubblici locali affidati a proprie partecipate e le relative gestioni;
- che l'aggiudicazione della gara può portare benefici anche sul piano della convenienza economica a vantaggio del servizio,
- che il riservarsi la possibilità di attivare in futuro forme di partenariato oppure di aggregazione o raggruppamento permetteranno al Comune di continuare ad esercitare un penetrante ed incisivo controllo sulla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale,

RILEVATO,

- che il Comune di Vigevano è titolare del servizio d'interesse economico generale di distribuzione del gas naturale;
- che il Comune di Vigevano qualifica il servizio di distribuzione del gas naturale come attività strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune di Vigevano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 19 dicembre 2001, ha disposto la costituzione della società a controllo pubblico ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.;
- che il Comune di Vigevano è socio di maggioranza di ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. in quanto titolare del 99,34 % del capitale sociale;
- che ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. è società a partecipazione pubblica totalitaria, con le azioni non quotate nei mercati regolamentati, che opera secondo il modello dell'*in house providing*;

- che il Comune di Vigevano, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 649 del 06/05/1996 e deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 10/02/2000, ha disposto a favore di ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. l'affidamento diretto di servizi d'interesse generale, ivi incluso quello di distribuzione del gas naturale, in forza di un controllo analogo congiunto;
- che il contratto di servizio, tra il Comune di Vigevano e ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. di distribuzione del Gas, definisce ogni aspetto relativo all'espletamento del servizio in esame, con scadenza al 31/12/2028;

CONSIDERATO

- che il Comune di Vigevano non dispone, neppure indirettamente, di altre partecipazioni in società operanti nel settore della distribuzione del gas naturale;
- che ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. non è stata attratta a procedure di razionalizzazione o di revisione straordinaria;
- ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. si presta all'operazione descritta in premessa;
- che il Comune di Vigevano intende trasferire (per conferimento con apporto di capitale) da ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. a una costituenda società a responsabilità limitata che opererà secondo il modello dell'*in house providing* il ramo di azienda afferente il servizio di distribuzione del gas naturale;
- che la costituenda società a responsabilità limitata proseguirà per successione nell'esecuzione del citato contratto di servizio, subentrando negli stessi obblighi e diritti della conferente, ad eccezione degli aspetti relativi alle infrastrutture essenziali che residuano in capo ad A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a;
- che si ritiene non debba applicarsi il disposto di cui all'art. 192, c. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 poiché non trattasi di nuovo affidamento di servizio bensì di continuazione del medesimo servizio pubblico ad opera della costituenda società che opererà rispettando le medesime condizioni fissate per la conferitaria;

- che tale scelta è compatibile con il perseguimento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, ai sensi generali dell'art. 97 Costituzione e particolare dell'art. 3, legge n. 241/90;
- che il Comune di Vigevano parteciperà indirettamente alla costituenda società a responsabilità limitata per il tramite della propria partecipata diretta ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.;
- che la società ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. parteciperà in via unipersonale al capitale della costituenda società a responsabilità limitata che avrà quale oggetto sociale esclusivo la distribuzione del gas naturale e altri servizi pubblici locali energetici;
- che alla costituenda società a responsabilità limitata potranno fare ingresso nuovi soci pubblici o società *in house* ai sensi di legge;
- che all'esito dell'operazione in oggetto il contratto di servizio si considererà intercorrente tra il Comune di Vigevano e la costituenda società a responsabilità limitata configurando così un'ipotesi di *in house* "a cascata".
- che la costituenda società opererà prevalentemente a favore del Comune di Vigevano affinché più dell'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti dallo stesso affidato; la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato potrà essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizioni che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale;
- che la costituenda società a responsabilità limitata sarà denominata Vigevano Distribuzione Gas S.r.l ed avrà sede presso il Comune di Vigevano;
- che il capitale sociale della costituenda società a responsabilità limitata sarà pari a 100.000,00 euro (non inferiore a diecimila euro) sottoscritto e versato;
- che alla costituenda società a responsabilità limitata saranno conferiti i beni diversi dalle infrastrutture essenziali al servizio in esame ricompresi nell'attivo del ramo di azienda da

conferirsi;

- che la costituenda società a responsabilità limitata sarà società di diritto privato, ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo VII, del codice civile, e attratta al controllo societario e all'attività di direzione e coordinamento del socio unico ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.;
- che la costituenda società a responsabilità limitata sarà attratta al controllo analogo, così come è attratta al controllo analogo la società conferente;
- che il controllo analogo permette al Comune di Vigevano di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;
- che il controllo analogo attribuisce al Comune di Vigevano poteri di indirizzo e controllo superiori a quelli tipici del diritto societario sia sui principali atti di gestione ordinaria sia su quelli di gestione straordinaria;
- che il controllo analogo sarà esercitato dal Comune di Vigevano per il tramite di un Comitato di controllo analogo, il cui funzionamento è definito da un regolamento di controllo analogo;
- che il Comitato di controllo analogo opererà attenendosi agli indirizzi impartiti dal Comune di Vigevano, a cui spetterà altresì la definizione degli obiettivi che la società dovrà perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
- che al Comitato di controllo analogo dovranno essere sottoposti per l'approvazione gli atti fondamentali della gestione ordinaria e straordinaria;
- che il Comitato di controllo analogo vigilerà sullo stato di attuazione degli obiettivi richiedendo relazioni periodiche sull'andamento economico della gestione e sulla situazione aziendale;
- che al Comitato di controllo analogo saranno attribuiti poteri ispettivi funzionali all'esercizio delle funzioni attribuitegli;
- che il Comitato di controllo analogo verificherà in sede di approvazione del rendiconto,

dando atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzi sugli obiettivi per la programmazione successiva;

- che la rappresentanza, anche giudiziale, della costituenda società a responsabilità limitata sarà attribuita all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- che l'organo amministrativo sarà costituito da un Amministratore unico in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'art. 5, c. 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 995, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, potrà disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del Libro V del codice civile. Nella scelta degli amministratori è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno;
- all'Assemblea dei soci della costituenda società a responsabilità limitata competerà altresì la nomina di un revisore legale dei conti. Nei casi previsti dalla legge, o quando lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci può decidere che l'organo di controllo sia costituito da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'organo di revisione è composto da sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
- l'importo approssimativo della spesa per la costituzione posta a carico della società è pari a 5.000 euro;

DATO ATTO,

- della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

VERIFICATO,

- l'atto costitutivo della costituenda società a responsabilità limitata (All. n. 1);
- lo statuto della costituenda società a responsabilità limitata (All. n. 2);

CONSIDERATO,

- che ai sensi del citato art. 5, c. 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, lo schema del presente atto deliberativo di costituzione della società *in house* di cui trattasi deve essere sottoposto a forme di consultazione pubblica e aspetti connessi e conseguenti;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Politiche Sociali, Risorse umane, Programmazione e Partecipate e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: "Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 "Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019"

Visto l'esito dell'esperita votazione, con voti 16 favorevoli, n. 5 contrari (Baldina, Beretta, Bonecchi, Madeo e Corsico Piccolini) e n. 1 astenuto (Cotta Ramusino)

DELIBERA

- 1) di considerare quanto permesso nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di approvare l'indirizzo per la costituzione, da parte di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a, di una società in house per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale;
- 3) di approvare per le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella precedente parte narrativa il presente atto, costituente schema provvisorio di atto deliberativo di costituzione della società in house Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale;
- 4) di approvare: a) lo schema di atto costitutivo della costituenda società a responsabilità limitata (All. n. 1); b) lo schema di statuto della costituenda società a responsabilità limitata (All. n. 2);

5) di autorizzare il dirigente del Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate o suo sostituto a provvedere affinché il presente schema di atto deliberativo di costituzione della società in house Vigevano Distribuzione Gas S.r.l., lo schema di atto costitutivo e lo schema di statuto sociale siano sottoposti a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune al fine di permettere, per la durata di 15 giorni, ai soggetti interessati di presentare le proprie osservazioni o proposte di modifica;

6) di dare luogo agli aspetti di trasparenza e integrità di cui al D.lgs. n. 33 del 2013.

Successivamente, a seguito di apposita votazione, con voti n.15 favorevoli, 5 contrari (Baldina, Beretta, Bonecchi, Madeo e Corsico Piccolini) n. 1 astenuto (Cotta Ramusino)

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
BUFFONINI ANGELO

IL Segretario Generale
SERGIO STEFANO

Deliberazione di C.C. n. 41 del 11/06/2019

Vigevano Distribuzione Gas S.r.l.
Vigevano (Pavia)

ATTO COSTITUTIVO

Vigevano Distribuzione Gas S.r.l.
Vigevano (Pavia)

ATTO COSTITUTIVO

Indice

Art. 1,	Costituzione, denominazione sociale,
Art. 2,	Oggetto sociale,
Art. 3,	Sede,
Art. 4,	Durata,
Art. 5,	Capitale sociale,
Art. 6,	Soci,
Art. 7,	Amministrazione,
Art. 8,	Collegio sindacale o revisore legale dei conti,
Art. 9,	Bilancio ed utili,
Art. 10,	Spese necessarie alla costituzione,
Art. 11,	Spese dell'atto di costituzione,
Art. 13,	Norme sul funzionamento della società,

Repertorio n. _____

Raccolta n. _____

Vigevano Distribuzione Gas S.r.l
Vigevano (Pavia)

Atto costitutivo
di società a responsabilità limitata

Repubblica Italiana

Il giorno _____ (_____), mese _____ (_____),
dell'anno _____ (_____), in _____ (_____),
nel mio Studio in Via _____ n. _____,
(_____), avanti a me _____ Notaio in _____, iscritto
presso il Collegio notarile di _____, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia
fattane dai componenti col mio consenso, sono presenti :

— il/la signor/a _____, nato/a a _____
(_____), il _____, ivi domiciliato/a per la carica, in Via
_____ n. _____, _____ (_____), c.f.n.
_____, di cittadinanza _____, il/la quale dichiara di
intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
_____ *pro-tempore* della ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. con sede
legale in I-27029 Vigevano (PV), Viale Francesco Petrarca n. 68, c.f. n. 01471630184,
p.i. n. 01471630184, munito/a, ai sensi di statuto, dei più ampi poteri di questo atto, che
stipula anche in virtù ed in esecuzione della delibera di assemblea ordinaria dei soci n.
[●] del [●] e dell'organo amministrativo n. [●], del [●], copia del cui verbale, per
estratto da me Notaio certificato, conforme all'originale in data odierna, con il n.
_____ di Rep., al presente atto si allega alla lettera «_____» quale sua parte
integrante;

viene costituita la società a responsabilità limitata unipersonale che assume la denominazione
di :

— Vigevano Distribuzione Gas S.r.l;

Vigevano Distribuzione Gas S.r.l., Vigevano (Pavia)

Art. 1

(Costituzione, denominazione sociale)

1. E' costituita, per conferimento del ramo di azienda della distribuzione gas naturale (infrastrutture escluse) da parte della capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., *in house*, la presente società, a totale capitale pubblico locale indiretto, (nel seguito anche indicata come la «società»).
2. Il Comune di Vigevano (PV) è il socio indiretto di maggioranza.
3. La citata capogruppo esercitata l'attività di direzione e coordinamento.

Art. 2

(Oggetto sociale)

1. La società è attiva nei servizi pubblici locali e nella produzione di beni, funzioni e servizi strumentali a favore degli enti locali soci indiretti. Essa ha per oggetto la produzione, trasporto e distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 164/2000 e relativa normativa di settore, e, ai sensi di legge, la gestione del calore, anche a mezzo reti, gestione di impianti tecnologici di edifici pubblici, produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e qualsiasi altro tipo di energia alternativa; servizio di studio, ricerca e progettazione finalizzati al risparmio nel settore energetico, realizzazione ed esercizio di sistemi informativi territoriali; consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico.
2. Ai sensi di legge, quale attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma, la società può inoltre provvedere all'esercizio di ogni altro servizio che siano ad essa affidati da altri enti pubblici o società *in house*, ferma restando l'indicazione fornita dal comma 4.
3. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, solo per quest'ultimo fine e comunque non quale attività prevalente:
 - potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della società anche nell'interesse e per obbligazioni di enti o società controllate e/o collegate, e di altri soggetti terzi, in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale;

- potrà assumere, previa autorizzazione del socio pubblico indiretto di maggioranza, partecipazioni in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, purché tali partecipazioni salvaguardino l'interesse della società e non ne snaturino gli scopi. Potrà conseguire le proprie finalità sociali anche a mezzo di società controllate e/o partecipate nell'interesse dei propri soci ed al fine del conseguimento di ogni oggetto sociale.
- 4. L'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti di servizio pubblico affidati, anche indirettamente, dalla società dall'ente pubblico socio. L'attività della società diversa da quella istituzionale (di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) e d), d.lgs. 175/2016), è resa possibile se essa risulta inferiore al 20% dei ricavi totali (quale somma dei ricavi istituzionali e dei ricavi in libero mercato, classi A1 e A5, art. 2425 codice civile) e sempre se essa consente il perseguimento di economia di scala o di altri recuperi di efficienza nel complesso dell'attività principale della società e se è effettuata la separazione contabile tra tali due attività.
- 5. Per l'affidamento di servizi pubblici rientranti nell'ambito della propria attività da parte di Comuni o altri enti che non siano soci, la società può partecipare a gare od in ogni modo stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge e di quanto previsto al precedente comma 4.
- 6. La società potrà, inoltre, intraprendere ogni altra operazione, servizio e attività, comunque rivolti alla collettività, nel rispetto altresì degli indirizzi espressi dai Comuni soci, anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, e di quanto previsto al precedente comma 4.
- 7. Nell'ambito delle norme di legge e di quanto previsto al precedente comma 4, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguito mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, previa autorizzazione del socio pubblico indiretto di maggioranza, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.
- 8. Ai sensi di legge, la società potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d'impresa o reti d'impresa al fine di partecipare a gare effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività.

9. Ai sensi di legge, per lo stretto conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili, potrà inoltre rilasciare garanzie reali e personali.

Art. 3

(Sede)

1. La Società ha sede nel Comune di Vigevano (PV).
2. L'organo amministrativo, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, potrà deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o di uffici, in Italia e all'estero, comunque denominate.

Art. 4

(Durata)

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

Art. 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di 100.000 euro.
2. Possono essere conferiti a titolo di capitale sociale qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
3. Il capitale sociale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti da parte dei soci ai quali spetta il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.
4. La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.
5. Qualora la delibera di aumento del capitale sociale escluda o limiti il diritto di opzione, oppure in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, le quote di nuova emissione potranno essere offerte a terzi purché siano rispettate le previsioni dettate dal presente statuto con riguardo alla qualità di socio.
6. La delibera di aumento del capitale sociale può subordinare l'ingresso di nuovi soci al gradimento espresso dal Comitato di controllo analogo o dall'assemblea dei soci.

Art. 6

(Soci)

1. La qualità di socio può essere acquisita esclusivamente da enti pubblici locali, oppure da società *in house* partecipate, anche indirettamente, da enti pubblici locali, o da altri

soggetti aventi natura pubblica riconducibili esclusivamente a enti pubblici, purché abbiano disposto affidamenti diretti di servizio pubblico a favore della società.

Art. 7

(Amministrazione)

1. La società è amministrata da un amministratore unico.
2. Ai sensi di legge l'assemblea può nominare un organo amministrativo collegiale. Resta ferma: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. L'amministratore unico ad eccezione del primo nominato che andrà a scadenza contestualmente all'organo amministrativo di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., dura in carica 3 esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea in cui viene approvato il bilancio del terzo esercizio della sua carica e sono rieleggibili.
4. In sede di nomina degli amministratori ovvero delle deleghe ad un amministratore in precedenza senza deleghe, spetta al responsabile della prevenzione e della corruzione la verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.
5. Se l'organo è collegiale sono rispettate le disposizioni sull'equilibrio delle quote di genere stabilite dalla l. 120/2011.
6. Sono rispettate le disposizioni della l. 444/1994.
7. L'organo amministrativo opera nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo con riguardo alla gestione ordinaria e straordinaria.
8. L'organo amministrativo è dotato dei poteri per la gestione dei secondari atti di ordinaria amministrazione purché tesi all'attuazione dell'oggetto sociale e al conseguimento degli obiettivi prefissati in sede di controllo analogo, esclusi quelli che per legge ed in base al presente statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

9. L'organo amministrativo può sottoporre al comitato di controllo analogo e quindi alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga opportuno per l'attività della società.
10. Fatto salvo quanto previsto in materia di controllo analogo, all'organo amministrativo compete:
 - 1) la nomina dei rappresentanti della società nell'organo amministrativo delle società controllate o collegate;
 - 2) i progetti di bilancio;
 - 3) i progetti di fusione o scissione;
 - 4) la trasformazione;
 - 5) l'acquisto o cessione di rami di azienda;
 - 6) la modifica dell'oggetto sociale di società controllate o collegate, con mandato all'espressione del voto al rappresentante della società in seno alle assemblee delle controllate o collegate;
 - 7) la nomina del direttore generale della società;
 - 8) l'assunzione e la nomina dei dirigenti della società;
 - 9) le proposte di modifica dell'oggetto sociale;
 - 10) la nomina di procuratori o institori.
11. Le deliberazioni dell'organo amministrativo devono risultare da apposito registro dei verbali che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
12. L'organo amministrativo appronta, ai sensi di legge speciale e previa approvazione del Comitato di controllo analogo, la relazione di governo, gli strumenti di governo, l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale, la trasformazione (sussistendone le circostanze) del bilancio di previsione in piano di risanamento, ed introduce il regolamento sul reclutamento del personale e relativo avviso-tipo adottato dal socio unico.
13. L'organo amministrativo può sottoporre al comitato di controllo analogo e quindi alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga opportuno per l'attività della società.
14. L'organo amministrativo può designare un segretario e se trattasi di organo collegiale, anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 8

(Collegio sindacale o revisore legale dei conti)

1. Verificatisi i presupposti di legge, l'Assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti.

2. Nei casi previsti dalla legge, o quando lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci può decidere che l'organo di controllo sia costituito da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.
3. L'organo di revisione è composto da sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. Il collegio sindacale o il revisore, vigilano sull'osservanza della legge, compresa quella speciale, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e possono:
 - a) compiere atti di ispezione e di controllo;
 - b) chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.
5. In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore, ad essi si applicano, ove nel presente Statuto non vi sia espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
6. Il collegio sindacale viene convocato dal suo presidente con avviso, da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza, a ciascun sindaco, e, nei casi di urgenza, almeno 3 giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
7. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza delle suddette formalità e termini, siano presenti tutti i suoi componenti.
8. Il collegio sindacale o il revisore, ove nominati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea ne determina il compenso all'atto della nomina.
9. L'organo di revisione informa il comitato di controllo analogo sull'attività svolta.
10. Si applicano le previsioni della l. 444/1994.

Art. 9

(Bilancio ed utili)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. La società è attratta, ai sensi delle leggi di settore, alla certificazione dei propri bilanci.
3. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo, nei termini e nelle forme previste dalla legge, redige il bilancio di esercizio che, corredato dai documenti previsti dalla legge, deve essere comunicato ai sindaci almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci, alla cui approvazione viene sottoposto.

4. Ai sensi di legge, il bilancio di esercizio è sottoposto a certificazione da parte di primaria società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob.
5. I risultati della revisione devono essere comunicati ai Comuni soci indiretti, attraverso la società capogruppo.

Art. 10

(Spese necessarie alla costituzione)

1. Le parti chiariscono che, nei limiti dell'ammontare indicato all'articolo successivo, non richiedono una successiva ratifica tutte le attività preparatorie della presente stipula. Sono, pertanto, spese necessarie alla costituzione della società : 1) gli onorari del notaio; 2) le tasse e le imposte connesse al procedimento di costituzione e registrazione.

Art. 11

(Spese dell'atto di costituzione)

1. Tutte le spese del presente atto, inerenti o conseguenti alla sua esecuzione saranno integralmente a carico della società beneficiaria.
2. L'ammontare approssimativo delle spese del presente atto è di euro 5.000,00 (euro cinquemila).

Art. 12

(Norme sul funzionamento della società)

1. La presente società conferitaria è ampiamente autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità allo scopo di farsi riconoscere come subentrante, proprietaria e/o titolare di ogni cespite, diritto, autorizzazione o provvedimento trasferito per effetto del conferimento del ramo di azienda, nonché di ogni attività e passività patrimoniali della conferente ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., nei confronti sia dei privati, sia di qualsiasi pubblica amministrazione.
Dal canto suo la citata società conferente si impegna ad addivenire a qualsiasi atto, supplementare ed esplicativo, che fosse necessario ad integrazione del presente atto o per darvi piena esecuzione.
2. Le quote di capitale della presente società hanno godimento dalla data di decorrenza degli effetti giuridici del conferimento e, quindi, parteciperanno agli utili dalla data

dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di conferimento nel Registro delle Imprese.

3. La data a decorrere dalla quale le operazioni della presente società sono imputate al bilancio della medesima, sarà quella dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di conferimento nel Registro delle Imprese in cui è iscritta la presente società e, così, da tale data decorreranno pure gli effetti fiscali del conferimento.
4. Non sussistono, inoltre, categorie di quote o di soci cui sia riservato un trattamento particolare o privilegiato.
5. Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori della presente società.
6. Detta società sarà disciplinata dallo statuto, composto da VII Titoli suddivisi in numero di 32 (trentadue) articoli, e che si trova allegata sotto la lettera "___" alla sovraccitata delibera di cui al verbale in data _____ 2019 n. _____ di repertorio a mio rogito _____, Notaio in _____ iscritto al Collegio Notarile di [●], a sua volta già allegata sotto la lettera "_____" al presente atto, omessane la lettura a richiesta, in quanto al medesimo già perfettamente noto, con trasferimento dalla società conferente citata alla presente società delle entità patrimoniali già dettagliatamente descritte nel ramo di attività di cui trattasi.
La presente società subingredisce in ogni rapporto attivo e passivo nonché in ogni ragione inerente alle entità patrimoniali oggetto di trasferimento.
9. Ai fini della trascrizione, della voltura catastale e delle formalità presso i pubblici registri si rinvia all'atto di trasferimento del _____ n. _____ a mio rogito.
10. Eventuali elementi dell'attivo la cui destinazione non sia desumibile dall'atto di conferimento resteranno a carico della società conferitaria. Degli elementi del passivo la cui destinazione non sia desumibile dall'atto citato risponderanno in solido la società conferente e la conferitaria qui costituita.
11. Il componente mi dichiara che non sussistono le agevolazioni fiscali ai sensi degli artt. 115, commi 7 e 7-bis e 118, comma 1, d.lgs. 267/2000.
12. Ai componenti è stata data integrale lettura dell'allegato statuto sociale.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio consta di _____
fogli per pagine _____, ho dato lettura alle parti, che lo approvano.

F.to : _____;
_____, Notaio.

Vigevano Distribuzione Gas S.r.l.
Vigevano (Pavia)

STATUTO SOCIALE

Vigevano Distribuzione Gas S.r.l.
Vigevano (Pavia)

STATUTO SOCIALE
SOMMARIO

Titolo I	DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA – OGGETTO	Art. 18.	Poteri dell'organo amministrativo
Art.	1. Denominazione	19.	Riunioni dell'organo amministrativo
	2. Sede sociale e domicilio, dei soci	20.	Rappresentanza e firma sociale
	3. Durata, recesso, esclusione	21.	Collegio sindacale o revisore legale dei conti
	4. Oggetto sociale	22.	Direttore generale
Titolo II	CAPITALE SOCIALE – QUOTE – CIRCOLAZIONE	Titolo IV	BILANCIO SOCIALE ED UTILI
	5. Capitale sociale	23.	Esercizi sociali e bilancio
	6. Finanziamenti	24.	Bilancio di esercizio
	7. Quote	25.	Utili
	8. Qualità di socio e controllo analogo	Titolo V	SCIoglimento DELLA SOCIETA'
	9. Trasferimento delle quote	26.	Scioglimento e liquidazione della società
Titolo III	ORGANI DELLA SOCIETA'	Titolo VI	CLAUSOLA COMROMISSORIA E FORO COMPETENTE
	10. Organi della società	27.	Foro competente
	11. Assemblea dei soci	28.	Clausola compromissoria
	12. Convocazione dell'assemblea	Titolo VII	DISPOSIZIONI FINALI
	13. Partecipazione	29.	Norma di rinvio
	14. Presidenza dell'assemblea	30.	Socio unico
	15. Costituzioni e deliberazioni	31.	Comunicazioni sociali
	16. Poteri dell'assemblea	32.	Computo dei termini
	17. Organo amministrativo		

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1

(Denominazione)

1. È costituita la società a responsabilità limitata unipersonale (in acronimo: «surl») denominata Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. (di seguito anche “la Società”).
2. Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. è società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo VII, del codice civile ed è attratta al controllo societario e all'attività di direzione e coordinamento del socio unico ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
3. Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. è società in *house*, a partecipazione pubblica totalitaria indiretta, a favore della quale è stato disposto un affidamento diretto di servizio pubblico locale in forza di un controllo analogo «a cascata».

Art. 2

(Sede sociale e domicilio dei soci)

1. La Società ha sede nel Comune di Vigevano (PV).
2. L'organo amministrativo, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, potrà deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o di uffici, in Italia e all'estero, comunque denominate.
3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società si intende, a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci. Spetta al socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, in mancanza dell'indicazione del cambiamento da parte del socio si fa riferimento alla residenza anagrafica e per le società a quello risultante dai registri camerali.

Art. 3

(Durata, recesso, esclusione)

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.
2. Fermo restando che in fase costitutiva la Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. è unipersonale, il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dall'art 2473 del codice civile e dalle leggi speciali.
3. Il socio comunica la sua intenzione di recedere all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima.
4. La comunicazione di recesso deve contenere:
 - a) le generalità del socio recedente;
 - b) l'affidamento di servizio pubblico disposto dal socio a favore della società;
 - c) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
 - d) il valore nominale delle partecipazioni al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
5. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Qualora in tale lasso temporale venisse eccepita la legittimità della dichiarazione di recesso e venisse, conseguentemente, devoluta la risoluzione di tale questione ad organi giudiziali o arbitrali, l'efficacia della dichiarazione di recesso resta sospesa fino alla definizione di detto arbitrato.
6. Il recesso del socio comporta l'estinzione dell'affidamento di servizio pubblico disposto a favore della società, con la regolazione di ogni altro aspetto connesso ed inerente.
7. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimoniale sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal

- tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica il tal caso il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.
8. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta (180) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
 9. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuati dai soci perché:
 - a) la natura del soggetto terzo non risulti incompatibile con le previsioni che regolano il modello dell'*in house providing*;
 - b) il terzo disponga a favore della società l'affidamento di un servizio pubblico coerente con le previsioni del successivo art. 4.
 10. A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota - pari al valore determinato come ai precedenti commi - ed il termine per il suo pagamento - non superiore al termine di sei mesi.
 11. I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
 12. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del codice civile, e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
 13. Il socio può essere escluso dalla società:
 - a) in caso di mancata esecuzione dei conferimenti prescritti;
 - b) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto a altra procedura concorsuale;
 - c) in caso di mancato conferimento di un servizio d'interesse generale o di un servizio strumentale
 14. L'esclusione del socio è decisa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandovi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
 15. La decisione di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata senza indugio al socio escluso ed ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui la comunicazione giunge a conoscenza del socio escluso. Entro il medesimo tempo il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto, in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.
 16. Dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma precedente, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 del codice civile per il

rimborso della partecipazione del socio escluso. Ai sensi dell'articolo 2473-*bis* del codice civile non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

17. Qualora la società sia composta da due soli soci, il verificarsi di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attraverso la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.
18. L'esclusione del socio comporta l'estinzione dell'affidamento di servizio pubblico disposto a favore della società come da precedente art. 3, c. 6.

Art. 4

(Oggetto sociale)

1. La società è attiva nei servizi pubblici locali e nella produzione di beni, funzioni e servizi strumentali a favore degli enti locali soci indiretti. Essa ha per oggetto la produzione, trasporto e distribuzione del gas naturale ai sensi dell' art. 15, d.lgs. 164/2000 e relativa normativa di settore, e, ai sensi di legge, la gestione del calore, anche a mezzo reti, gestione di impianti tecnologici di edifici pubblici, produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e qualsiasi altro tipo di energia alternativa; servizio di studio, ricerca e progettazione finalizzati al risparmio nel settore energetico, realizzazione ed esercizio di sistemi informativi territoriali; consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico.
2. Ai sensi di legge, quale attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma, la società può inoltre provvedere all'esercizio di ogni altro servizio che siano ad essa affidati da altri enti pubblici o società *in house*, ferma restando l'indicazione fornita dal comma 4.
3. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, solo per quest'ultimo fine e comunque non quale attività prevalente:
 - potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della società anche nell' interesse e per obbligazioni di enti o società controllate e/o collegate, e di altri soggetti terzi, in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale;
 - potrà assumere, previa autorizzazione del socio pubblico indiretto di maggioranza, partecipazioni in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, purché tali partecipazioni salvaguardino l'interesse della società e non ne snaturino gli scopi. Potrà conseguire le proprie finalità sociali anche a mezzo di società controllate e/o partecipate nell'interesse dei propri soci ed al fine del conseguimento di ogni oggetto sociale.
4. L'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti di servizio pubblico affidati, anche indirettamente, dalla società dall'ente pubblico socio. L' attività della società

diversa da quella istituzionale (di cui all' art. 4, c. 2, lett. a) e d), d.lgs. 175/2016), è resa possibile se essa risulta inferiore al 20% dei ricavi totali (quale somma dei ricavi istituzionali e dei ricavi in libero mercato, classi A1 e A5, art. 2425 codice civile) e sempre se essa consente il perseguimento di economia di scala o di altri recuperi di efficienza nel complesso dell'attività principale della società e se è effettuata la separazione contabile tra tali due attività.

5. Per l'affidamento di servizi pubblici rientranti nell'ambito della propria attività da parte di Comuni o altri enti che non siano soci, la società può partecipare a gare od in ogni modo stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge e di quanto previsto al precedente comma 4.
6. La società potrà, inoltre, intraprendere ogni altra operazione, servizio e attività, comunque rivolti alla collettività, nel rispetto altresì degli indirizzi espressi dai Comuni soci, anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, e di quanto previsto al precedente comma 4.
7. Nell'ambito delle norme di legge e di quanto previsto al precedente comma 4, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguito mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, previa autorizzazione del socio pubblico indiretto di maggioranza, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.
8. Ai sensi di legge, la società potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d'impresa o reti d'impresa al fine di partecipare a gare effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività.
9. Ai sensi di legge, per lo stretto conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili, potrà inoltre rilasciare garanzie reali e personali.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE-QUOTE-CIRCOLAZIONE

Art. 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di 100.000,00 euro.
2. Possono essere conferiti a titolo di capitale sociale qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

3. Il capitale sociale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti da parte dei soci ai quali spetta il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.
4. La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.
5. Qualora la delibera di aumento del capitale sociale escluda o limiti il diritto di opzione, oppure in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, le quote di nuova emissione potranno essere offerte a terzi purché siano rispettate le previsioni dettate dal presente statuto con riguardo alla qualità di socio.
6. La delibera di aumento del capitale sociale può subordinare l'ingresso di nuovi soci al gradimento espresso dal Comitato di controllo analogo e dall'assemblea dei soci.

Art. 6

(Versamenti e finanziamenti)

1. I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante:
 - a) versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza l'obbligo di rimborso,
 - b) finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o infruttiferi, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio presso i soci e con i limiti e le modalità dalla stessa previsti.
2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa, tempo per tempo, in vigore).
3. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

Art.7

(Quote)

1. Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. Le quote sono indivisibili: ogni quota dà diritto ad un voto in assemblea.
3. I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini ritenuti più convenienti.

Art. 8

(Qualità di socio e controllo analogo)

1. La qualità di socio può essere acquisita esclusivamente da enti pubblici locali, oppure da società *in house* partecipate, anche indirettamente, da enti pubblici locali, o da altri soggetti avente natura pubblica riconducibili esclusivamente a enti pubblici, purché abbiano disposto affidamenti diretti di servizio pubblico a favore della società.
2. La qualità di socio impone l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.
3. I rapporti tra il socio e la società sono disciplinati da appositi contratti di servizio, con durata compatibile con le rispettive leggi di settore.
4. Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. è sottoposta a controllo analogo.
5. Il controllo analogo è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli enti pubblici locali che partecipano, anche indirettamente, alla società ed è recepito dall'assemblea ordinaria dei soci nella prima adunanza utile.
6. Il Comitato di controllo analogo è composto dai legali rappresentanti di coloro che rivestono la qualità di socio o loro delegati.
7. La nomina dei componenti del Comitato di controllo analogo è deliberata dall'assemblea ordinaria.
8. La carica di membro del Comitato di controllo analogo decade nel momento in cui il componente cessa di rivestire la carica di legale rappresentante del quotista.
9. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni di controllo analogo.
10. I componenti del Comitato di controllo operano attenendosi agli indirizzi impartiti, anche indirettamente, dagli enti pubblici locali soci che abbiano disposto affidamenti di servizio pubblico a favore della società, ai quali spetta, altresì la definizione degli obiettivi che la società dovrà perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi.
11. Il Comitato di controllo analogo esercita, in nome e per conto degli enti pubblici soci, poteri di indirizzo e di controllo superiori a quelli tipici del diritto societario sia sui principali atti di gestione ordinaria sia su quelli di gestione straordinaria, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della società.
12. L'organo amministrativo e l'assemblea dei soci sono tenute al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo.
13. Le decisioni assunte dai componenti del Comitato di controllo analogo nel rispetto degli indirizzi impartiti, anche indirettamente, dagli enti pubblici locali soci, sono comunicate agli organi sociali per quanto di rispettiva competenza e per conoscenza onde garantire un'azione coordinata al perseguimento degli obiettivi prefissati.

14. Ogni verbale del Comitato di controllo analogo è trasmesso, anche indirettamente, all'ente pubblico socio che abbia disposto affidamenti a favore della società affinché esso costituisca parte integrante ed essenziale della propria attività di controllo analogo.
15. Al comitato di controllo analogo sono sottoposti per la preventiva approvazione i seguenti documenti:
- il bilancio di previsione e il rispetto delle previsioni di ricavi istituzionali superiori all'80% dei ricavi totali (classi A1+A5) e il rispetto degli obblighi di separazione contabile tra l'attività istituzionale e quella in libero mercato;
 - le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria;
 - gli atti fondamentali della gestione quali (a titolo non esaustivo) : la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazione, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa di importi superiori a 100.000,00 euro.
 - gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
 - la relazione di governo;
 - gli strumenti di governo;
 - l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale;
 - gli eventuali piani di risanamento;
 - la riduzione dei costi totali di funzionamento (imposte sul reddito comprese) annuali e pluriennali;
 - l'adozione del regolamento per il reclutamento e selezione del personale e avviso-tipo;
 - il criterio di ribaltamento dei costi fissi generali all'attività strumentale e all'attività in libero mercato;
 - il sistema di separazione contabile dell'attività istituzionale da quella in libero mercato;
 - la nomina e compensi dell'organo amministrativo;
 - attribuzione di deleghe gestionali-operative all'amministratore;
 - la nomina del direttore generale della società;
 - l'assunzione e la nomina di dirigenti della società;
 - la nomina di procuratore o institori.
16. Il comitato di controllo analogo vigila sullo stato di attuazione richiedendo almeno su base semestrale relazioni periodiche sull'andamento economico della gestione e sulla situazione aziendale.
17. Al comitato di controllo analogo sono attribuiti poteri ispettivi funzionali all'esercizio delle proprie funzioni.

18. Il comitato di controllo analogo verifica in sede di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzi sugli obiettivi per la programmazione successiva.
19. Il comitato di controllo analogo si confronta con il collegio sindacale se esistente, o con il revisore contabile e, se esistente, con l'organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001;
20. Il comitato di controllo analogo è presieduto da persona nominata dall'assemblea e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario.
21. Il comitato di controllo analogo può chiedere agli organi sociali ulteriore documentazione a supporto della propria attività. Qualora ciò si verifichi, l'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo dovrà provvedere tempestivamente ad inoltrare quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.
22. Il comitato di controllo analogo può essere convocato, da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il presidente dell'organo amministrativo rimetta al comitato la valutazione delle materie di competenza del comitato:
 - a) di ogni membro del comitato;
 - b) di almeno un terzo dell'organo amministrativo se collegiale;
 - c) dall'organo di controllo.

Art. 9

(Trasferimento delle quote)

1. Le quote sono liberamente trasferibili ai soggetti che possano acquisire la qualità di socio ai sensi del precedente art. 8, c. 1.
2. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote dovrà previamente – con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata - informare l'organo amministrativo specificando le condizioni di vendita, il nominativo di potenziali terzi acquirenti.
L'organo amministrativo, nei successivi 10 giorni, comunica, con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, le condizioni di vendita agli altri soci affinché sia loro riconosciuto la possibilità di esercitare il diritto di prelazione anche su una parte soltanto delle partecipazioni.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, darne comunicazione all'offerente a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nella quale

dovrà essere manifestata la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le quote offerte in vendita.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote verranno attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
5. L'efficacia dei trasferimenti delle quote e dei diritti di opzione nei confronti della società è subordinata:
 - alla prova del rispetto delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui ai commi precedenti;
 - all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venire meno quanto previsto in materia di proprietà delle quote di capitale.

Titolo III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art 10

(Organi della società)

1. Sono organi della società:
 - l'assemblea dei soci;
 - l'organo amministrativo;
 - il revisore legale dei conti.
2. La società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art 11

(Assemblea dei soci)

1. L'assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi – e comunque non oltre sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano – dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea deve essere altresì convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge.

Art.12

(Convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o in diverso luogo, comunque entro i confini della Provincia di Pavia. Fatti salvi gli adempimenti di legge, l'avviso di convocazione, da inviare mediante lettera raccomandata a.r. o pec ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nei modi e termini di legge, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere inviato anche a mezzo di supporti telematici (fax, telex, posta elettronica, pec) che garantiscano comunque la prova e la data dell'avvenuto ricevimento.
2. L'assemblea è validamente costituita anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, a condizione che siano presenti o informati tutti gli amministratori in carica, i sindaci effettivi e sia rappresentato l'intero capitale sociale. In tale ipotesi, la deliberazione si ritiene adottata nel caso ciascuno degli intervenuti non si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art.13

(Partecipazione)

1. Ogni detentore di quote che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta. Il delegato non può rappresentare tanti soci che complessivamente detengano più del 10% del capitale sociale.
2. Spetta al presidente dell'assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe scritte.

Art. 14

(Presidenza dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico che ricopre il ruolo di presidente dell'assemblea, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario.
2. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il presidente dell'assemblea lo reputino opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 15

(Costituzioni e deliberazioni)

1. Per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge

Art.16

(Poteri dell'assemblea)

1. L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e per statuto e nomina l'amministratore unico anche tra i non soci.
2. E' fatto salvo quanto previsto in materia di controllo analogo.
3. Sono, inoltre, riservate alla competenza dell'assemblea:
 - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina e compensi dell'organo amministrativo;
 - c) le modifiche dell'atto costitutivo;
 - d) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-*bis* del codice civile;
 - e) lo scioglimento anticipato della società;
 - f) l'acquisto e la vendita di beni immobili;
 - g) fornire deleghe gestionali-operative all'amministratore unico.
3. L'assemblea dei soci si conforma alle prescrizioni impartite dal Comitato di controllo e ne garantisce il conseguimento.

L'assemblea dei soci approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'anno entrante.
4. I soci pubblici che hanno disposto affidamenti di servizio pubblico locale, possono, sussistendone le circostanze ai sensi di legge e di questo statuto, revocare il contratto di servizio per disservizio previa diffida ad adempiere all'interno di un ragionevole arco di tempo tenuto conto della circostanza, atteso che detti soci mantengono il diritto di veto sulle decisioni inerenti il servizio pubblico locale affidato per quanto inerente il proprio territorio.

Art.17

(Organo amministrativo)

1. La società è amministrata da un amministratore unico.
2. Ai sensi di legge l'assemblea può nominare un organo amministrativo collegiale. Resta ferma:
 - a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
 - b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
 - c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai

componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. L' amministratore unico ad eccezione del primo nominato che andrà a scadenza contestualmente all'organo amministrativo di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., dura in carica 3 esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea in cui viene approvato il bilancio del terzo esercizio della sua carica e sono rieleggibili.
4. In sede di nomina degli amministratori ovvero delle deleghe ad un amministratore in precedenza senza deleghe, spetta al responsabile della prevenzione e della corruzione la verifica dell'insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità.
5. Se l'organo è collegiale sono rispettate le disposizioni sull'equilibrio delle quote di genere stabilite dalla l. 120/2011.
6. Sono rispettate le disposizioni della l. 444/1994.

Art.18

(Poteri dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo opera nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo con riguardo alla gestione ordinaria e straordinaria.
2. L'organo amministrativo è dotato dei poteri per la gestione dei secondari atti di ordinaria amministrazione purché tesi all'attuazione dell'oggetto sociale e al conseguimento degli obiettivi prefissati in sede di controllo analogo, esclusi quelli che per legge ed in base al presente statuto sono riservati all'assemblea dei soci.
3. L'organo amministrativo può sottoporre al comitato di controllo analogo e quindi alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga opportuno per l'attività della società.
4. Fatto salvo quanto previsto in materia di controllo analogo, all'organo amministrativo compete:
 - 1) la nomina dei rappresentanti della società nell'organo amministrativo delle società controllate o collegate;
 - 2) i progetti di bilancio;
 - 3) i progetti di fusione o scissione;
 - 4) la trasformazione;
 - 5) l'acquisto o cessione di rami di azienda;
 - 6) la modifica dell'oggetto sociale di società controllate o collegate, con mandato all'espressione del voto al rappresentante della società in seno alle assemblee delle controllate o collegate;
 - 7) la nomina del direttore generale della società;
 - 8) l'assunzione e la nomina dei dirigenti della società;
 - 9) le proposte di modifica dell'oggetto sociale;
 - 10) la nomina di procuratori o institori.

5. Le deliberazioni dell'organo amministrativo devono risultare da apposito registro dei verbali che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
6. L'organo amministrativo appronta, ai sensi di legge speciale e previa approvazione del Comitato di controllo analogo, la relazione di governo, gli strumenti di governo, l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale, la trasformazione (sussistendone le circostanze) del bilancio di previsione in piano di risanamento, ed introduce il regolamento sul reclutamento del personale e relativo avviso-tipo adottato dal socio unico.
7. L'organo amministrativo può sottoporre al comitato di controllo analogo e quindi alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga opportuno per l'attività della società.
8. L'organo amministrativo può designare un segretario e se trattasi di organo collegiale, anche al di fuori dei suoi componenti.

Art.19

(Riunioni dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo (con gli adattamenti tra amministratore unico e consiglio di amministrazione) si riunisce di norma nella sede sociale su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta dell'amministratore delegato, se nominato, o della maggioranza dei membri del collegio sindacale se nominato con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.
2. Alla convocazione dell'organo amministrativo si provvede con lettera raccomandata a mano con avviso di ricevimento o pec, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio dei consiglieri e dei sindaci; nei casi d'urgenza è ammessa la convocazione via telex o telefax o telegramma o pec, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun sindaco.
3. La riunione dell'organo amministrativo è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica.
4. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. E' comunque necessario, per le deliberazioni concernenti le materie indicate di seguito, il voto favorevole di almeno:
 - 2 amministratori, nel caso in cui il consiglio sia composto da 3;
 - 3 amministratori, nel caso in cui il consiglio sia composto da 5.

Art. 20

(Rappresentanza e firma sociale)

1. La legale rappresentanza è attribuita all'amministratore unico.
2. Qualora sussiste un organo amministrativo collegiale, la legale rappresentanza è attribuita al presidente.
3. La legale rappresentanza è attribuita temporaneamente a persona appositamente designata in caso di temporanea assenza o impedimento del legale rappresentante.
4. Il legale rappresentante rappresenta la società di fronte ai terzi, anche giudiziale, con firma libera.
5. All'amministratore delegato, se nominato da parte dell'organo amministrativo collegiale, è eventualmente attribuita la rappresentanza della società nell'ambito delle materie oggetto della delega.

Art. 21

(Collegio sindacale o revisore legale dei conti)

1. Verificatisi i presupposti di legge, l'Assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti.
2. Nei casi previsti dalla legge, o quando lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci può decidere che l'organo di controllo sia costituito da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.
3. L'organo di revisione è composto da sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. Il collegio sindacale o il revisore, vigilano sull'osservanza della legge, compresa quella speciale, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e possono:
 - a) compiere atti di ispezione e di controllo;
 - b) chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.
5. In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore, ad essi si applicano, ove nel presente Statuto non vi sia espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
6. Il collegio sindacale viene convocato dal suo presidente con avviso, da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza, a ciascun sindaco, e, nei casi di urgenza, almeno 3 giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
7. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza delle suddette formalità e termini, siano presenti tutti i suoi componenti. Il collegio sindacale o il revisore, ove nominati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea ne determina il compenso all'atto della nomina.
8. L'organo di revisione informa il comitato di controllo analogo sull'attività svolta.

9. Si applicano le previsioni della l. 444/1994.

Art. 22

(Direttore generale)

1. Il direttore generale, nominato dall'organo amministrativo, ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali con poteri e funzioni di cui al paragrafo successivo, salva la possibilità di attribuire al direttore generale deleghe speciali da parte dello stesso organo amministrativo.

Il direttore generale, in relazione ai compiti affidati:

- a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi;
 - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente all'organo amministrativo;
 - c) è a capo del personale ed esercita nei riguardi di questo le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro;
 - d) assiste, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo amministrativo.
2. Ai sensi di legge, del presente statuto e del regolamento interno di selezione e reclutamento del personale e previo coinvolgimento del comitato di controllo analogo, il direttore generale può essere assunto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 10, comma 4, d.lgs. 368/2001 e ss.mm. ed ii.) o indeterminato come lavoratore dipendente e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo. L'eventuale revoca del mandato di direttore generale, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente.
3. L'organo amministrativo stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del direttore generale, il dirigente o i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza.
4. Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, anche non remunerativa, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società senza autorizzazione preventiva dall'organo amministrativo.
5. I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sono determinati dall'organo amministrativo nel rispetto delle norme previste (qui in via analogica) per le società per azioni

ed in particolare dall'articolo 2396 del codice civile. Il direttore generale può ricoprire il ruolo di procuratore e/o institore.

6. Il trattamento economico e normativo del direttore generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti e dall'organo amministrativo.
7. La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.
8. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Titolo IV BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 23

(Esercizi sociali e bilancio)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. La società è attratta, ai sensi delle leggi di settore, alla certificazione dei propri bilanci.
3. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo, nei termini e nelle forme previste dalla legge, redige il bilancio di esercizio che, corredato dai documenti previsti dalla legge, deve essere comunicato ai sindaci almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci, alla cui approvazione viene sottoposto.

Art. 24

(Bilancio di esercizio)

1. Ai sensi di legge, il bilancio di esercizio è sottoposto a certificazione da parte di primaria società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob.
2. I risultati della revisione devono essere comunicati ai Comuni soci indiretti, attraverso la società capogruppo.

Art. 25

(Utili)

1. Gli utili netti della società risultanti dal bilancio annuale sono così destinati:
 - a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno al 5% degli utili, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- b) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'assemblea deliberi specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte all'esercizio successivo.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e deliberati dall'organo amministrativo.

Titolo V
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 26

(Scioglimento e liquidazione della società)

1. Lo scioglimento e la liquidazione della società avverranno nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge vigente.

Titolo VI
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 27

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali o sulla interpretazione ed esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo dove la società ha la propria sede legale.

Art. 28

(Clausola compromissoria)

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle in cui la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci, i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione e esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Registro delle Imprese.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre sovraordinate leggi speciali emanate in materia dalla Repubblica Italiana.
1. Eventuali clausole dello statuto in contrasto con norme imperative sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna da parte dei soci.
2. Si applicano gli obblighi sulla trasparenza e integrità.

Art. 30
(Socio unico)

1. Quando le quote di partecipazione risultano appartenere ad un solo ente pubblico locale o muta tale unico socio, si applicano le previsioni di legge e del codice civile.

Art. 31
(Comunicazioni sociali)

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:
 - a) il libro soci e il libro delle obbligazioni per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi;
 - d) l'apposito libro del revisore contabile (o della società incaricata del controllo contabile) per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di detto revisore (o società).
3. Le comunicazioni possono essere effettuate anche con posta elettronica.
4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
6. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 32

(Computo dei termini)

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto, se non diversamente stabilito, vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Proposta N. 2019 / 1783

Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, Documento Unico Programmazione

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- BOZZE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 06/05/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2019 / 1783

Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, Documento Unico Programmazione

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- BOZZE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 06/05/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI VIGEVANO

Servizio Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione,
Controllo Strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, Documento Unico
Programmazione

Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 41 del 11/06/2019

Oggetto: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- BOZZE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO .

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Data Esecutività: 11/06/2019

Vigevano li, 28/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale



CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 41 del 11/06/2019

Oggetto: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- BOZZE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO .

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 18/06/2019 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 04/07/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 41 del 11/06/2019